



AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA (in vigore dal 1° ottobre 2003)

L'AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI PREVISTI DAL D.LGS. 385/1995 (TESTO UNICO BANCARIO) E DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA

Disciplina generale

1. Il presente avviso è messo a disposizione, anche in copia asportabile, unitamente ai fogli informativi relativi ai prodotti commercializzati presso la sede della Società, presso i locali aperti al pubblico appartenenti ai soggetti utilizzati dalla Società per la commercializzazione dei propri prodotti e sul sito www.futuro-spa.com.
2. In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede, al richiedente deve essere consegnata copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto.
3. Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.
4. I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo.
5. Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.
6. I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
7. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
8. In caso di inosservanza degli artt. 6 e 7, si applicano:
 - a. il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
 - b. gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
9. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicato nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
10. Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.
11. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.
12. Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
13. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
14. Il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
15. In caso di mutuo, apertura di credito od altro contratto di finanziamento, il cliente ha facoltà di esercitare la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del Codice Civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore. Detta facoltà può essere esercitata in ogni momento dal cliente mediante richiesta scritta, senza spese e senza penalità od altri oneri.

Disciplina specifica del credito al consumo

1. Inoltre, i contratti di credito al consumo indicano:
 - a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
 - b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
 - c) il TAEG;
 - d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
 - e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
 - f) le eventuali garanzie richieste;
 - g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
2. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse condizioni contrattuali. Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche applicate sono nulle e si considerano non apposte.
3. Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
 - a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
 - b) la scadenza del contratto è a trenta mesi;
 - c) nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in favore del finanziatore.
4. Nelle operazioni di credito al consumo, la pubblicità nella quale l'intermediario dichiara il tasso d'interesse o altre cifre di costo del credito è integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità.
5. La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spetta unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. La facoltà di adempiere in via anticipata si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'1% del capitale residuo.
6. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione anche in deroga al disposto dell'art. 1248 cod. civ.

Altri strumenti di tutela dei consumatori previsti dall'ordinamento giuridico

Trovano applicazione le disposizioni relative alla protezione dei consumatori in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, che prevedono il diritto di recesso del consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, e le disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, che prevedono il diritto di recesso del consumatore entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, senza penali e senza specificare il motivo (d.lgs 206/2005 – Codice del Consumo)

Reclami e Ricorsi

Il cliente può presentare un reclamo a Futuro, anche per lettera raccomandata A/R (all'indirizzo FUTURO S.p.A., Ufficio Legale e Contenzioso, via Caldera n. 21, 20153 Milano), o per via telematica (all'indirizzo e-mail reclami@futuro-spa.com). Futuro deve rispondere entro 30 giorni. Il cliente, se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di rivolgersi al giudice può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come ricorrere all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.